



## CITTÀ DI FELTRE

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale ai sensi della legge regionale 21/09/2007, n.29 e delle ulteriori direttive regionali.

#### Art. 2 - ANALISI DEL TERRITORIO E SUDDIVISIONE IN ZONE

Ai fini della programmazione commerciale il territorio comunale è stato suddiviso in n. 4 zone omogenee come di seguito indicate e risultanti sulla cartografia allegata:

ZONA 1 " Centro storico cittadino entro le mura"

ZONA 2 "Area urbana del capoluogo"

ZONA 3 "Invasi di fondovalle e colline di Cart e Zermen"

ZONA 4 "Fascia pedemontana e piana di Villapaiera"

Tali zone sono state oggetto di diverse analisi quali quelle legate alla popolazione, alla dislocazione delle attività, ai flussi di mobilità, di accessibilità urbana come risulta nell'allegato "A" al presente regolamento (Analisi del territorio) che forma parte integrante del presente provvedimento;

#### Art.3 - PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ

Il rilascio di autorizzazioni per l'insediamento di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede degli esercizi tra le diverse zone, di cui all'art.8 della citata l.r. 29/2007, è consentito, in relazione a ciascuna zona, nel rispetto della sottostante tabella riassuntiva delle valutazioni dei dati relativi all'analisi di cui al precedente articolo:

##### Matrice di programmazione

nome della zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni
ZONA 1	BASSA	ALTA	BASSA	incremento
ZONA 2	ALTA	ALTA	BASSA	gestione
ZONA 3	BASSA	ALTA	MEDIA	incremento
ZONA 4	BASSA	MEDIA	MEDIA	incremento

Per **incremento** si intende la possibilità/opportunità di insediare nuove attività al fine di raggiungere parametri più adeguati.

Per **gestione** si intende il mantenimento, seppur migliorandola, della situazione esistente consentendo nuove aperture solo a fronte di modifiche nella realtà demografica-urbanistica-commerciale dell'area interessata.

Le autorizzazioni stagionali non sono soggette ai predetti parametri. Tali autorizzazioni non possono avere una durata superiore a mesi 9 consecutivi, e non possono essere rilasciate se non sono trascorsi almeno mesi 3 dalla scadenza della precedente analoga autorizzazione.



#### **Art.4 - DURATA DELLA PROGRAMMAZIONE**

I parametri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede degli esercizi tra le diverse zone ha valenza triennale dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente atto, ma rimangono comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri. I parametri possono essere oggetto di modifica, motivata dal significativo mutamento dei parametri di riferimento di cui all'allegato A, anche prima della scadenza del triennio.

#### **Art.5 - NORME SUL PROCEDIMENTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di autorizzazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede degli esercizi tra le diverse zone va presentata al comune in carta resa legale e, per essere esaminata, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati anagrafici completi del richiedente e/o della società/organismo e/o del procuratore, compreso il codice fiscale;
- autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.4 della L.r. 29/2007 di tutti i soggetti interessati, compreso l'eventuale procuratore.
- indicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività corredata da idonei elaborati (planimetria e relazione illustrativa)
- la superficie destinata alla somministrazione nel locale, nonché l'eventuale superficie aperta al pubblico;
- dichiarazione sul tempo previsto per l'attivazione al pubblico dell'esercizio;

Dell'esito dell'esame dell'istanza verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r..

Nei successivi 30 giorni dalla data di ricevimento della citata raccomandata, pena l'archiviazione del procedimento, ed ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dovrà produrre documentazione sulla disponibilità dei locali o autocertificare ovvero trasmettere al comune i dati e/o documenti che attestino di essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, nonché di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi anche con riferimento alle attività accessorie già disciplinate dall'art. 31 della L.R. 29/2007.

La domanda è da considerarsi comunque accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa. L'eventuale richiesta di integrazione interrompe tali termini, che riprenderanno a decorrere dalla data di completamento dell'istanza. E' sempre comunque garantita la partecipazione al procedimento/contraddittorio di cui alla L. 241/1990;

#### **Art.6 - PRIORITA' DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE**

Le domande pervenute complete ai sensi del precedente articolo vengono esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

1. ordine cronologico di presentazione della domanda: intesa quale quella risultante dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano all'ufficio protocollo del comune, dalla data di assunzione della stessa al protocollo generale;
2. in caso di domande considerate ai sensi del precedente punto, come presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
  - b) minor tempo di previsione dichiarato per l'attivazione al pubblico dell'esercizio;



### **Art. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è rilasciata, secondo legge, nei seguenti casi:

- apertura di un nuovo esercizio – permanente – stagionale - temporaneo;
- trasferimento di sede di un esercizio tra le diverse zone del territorio comunale;
- subingresso a qualsiasi titolo -in attività soggetta ad autorizzazione – ex art.8 della l.r. 29/2007;

### **Art.8 - SUBINGRESSO**

La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art.15 della l.r. 29/2007. La stessa deve inoltre contenere:

- i dati anagrafici completi del titolare e/o della società/organismo e/o del procuratore, compreso il codice fiscale;
- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.4 della l.r. 29/2007 di tutti i soggetti interessati, compreso l'eventuale procuratore.
- gli estremi e la natura dell'atto, nonché la decorrenza dello stesso;
- i dati identificativi l'attività subentrata.

In caso di subingresso, sia questi dovuto a trasferimento in proprietà o gestione ovvero a reintestazione dell'azienda, l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione, dovrà in ogni caso riprendere entro centottanta giorni dalla data di cessazione della precedente gestione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

### **Art. 9 - ATTIVITA' ACCESSORIE**

Sono sempre ammesse nei termini di cui all'art.11 della l.r. 29/2007. Per gli esercizi esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2007, i titolari devono presentare idonea documentazione che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

### **Art. 10 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

Le autorizzazioni temporanee di cui all'art.11 della citata L.R. 29/2007 non sono soggette alla verifica dei parametri di programmazione per l'insediamento di nuove attività.

Devono avere le caratteristiche e la durata citate nella legge regionale 29/2007. Le sagre paesane coincidenti con la ricorrenza dei Santi Patroni Vittore e Corna e/o con la ricorrenza dei diversi Santi Patronali di ciascuna Frazione beneficiano delle deroghe di cui all'art.11 comma 3 della l.r. 29/2007.

Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

Nei casi previsti dall'art.11 comma 1 della citata L.R. 29/2007, qualora l'organismo/ associazione/comitato richiedente non sia un'impresa o un'associazione iscritta al registro delle imprese, potrà nominare un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per tale nomina non sarà necessaria la procura institoria di cui all'art. 2209 c.c., ma sarà sufficiente



il verbale del consiglio di amministrazione dell'organismo richiedente accompagnato dalla dichiarazione di accettazione della nomina sottoscritta dal procuratore.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della l.r. 29/07 il procuratore è responsabile in solido con il rappresentante legale della effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, il procuratore, essendo il soggetto in possesso dei requisiti professionali in grado di garantire una valida prestazione nei confronti dei potenziali fruitori del servizio, dovrà condurre direttamente l'esercizio temporaneo. Ciò non implica la costanza della presenza del procuratore essendo, di prassi, consentite assenze per comuni esigenze. Nei periodi durante i quali il procuratore sia assente temporaneamente la conduzione dell'attività può essere affidata a un dipendente o collaboratore; qualora l'assenza assuma il carattere della stabilità sarà necessaria la nomina del preposto di cui all'articolo 8, comma 8 della legge regionale 29/2007.

#### **Art. 11 - TRASFERIMENTO DI SEDE NELLA MEDESIMA ZONA – AMPLIAMENTI O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**

La comunicazione di trasferimento di sede nella medesima zona o di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione deve essere presentata al comune dal titolare dell'esercizio almeno 5 giorni prima del manifestarsi del fatto. Ai fini del suo accoglimento, il titolare deve dichiarare la disponibilità dei locali indicati, ed autocertificare ovvero dimostrare di essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità nonché di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi anche con riferimento alle attività accessorie già disciplinate dall'art. 31 della L.R. 29/2007.

#### **Art. 12 - DECADENZA – SOSPENSIONE – REVOCA**

Oltre a quanto previsto dall'Art.17 della legge regionale 29/2007, in caso di SUBINGRESSO, sia questi dovuto a trasferimento in proprietà o gestione ovvero a reintestazione, l'autorizzazione all'apertura è da considerarsi decaduta qualora l'attività non venga riattivata entro 180 giorni dalla data di cessazione della precedente gestione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

#### **Art. 13 - SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 14 – ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).